

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli strumenti e i metodi per la valutazione <i>ex ante</i> e <i>ex post</i> dell'impatto della normativa dell'Unione europea (<i>Deliberazione</i>)	238
<i>ALLEGATO 1 (Programma dell'indagine)</i>	242

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Nuovo testo C. 3194 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	239
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	245
Disposizioni in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra e modifica all'articolo 414 del codice penale. C. 2874 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	239

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Atto n. 201 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	241
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	241

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 7 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.20.

Indagine conoscitiva sugli strumenti e i metodi per la valutazione *ex ante* e *ex post* dell'impatto della normativa dell'Unione europea.

(*Deliberazione*).

Michele BORDO, *presidente*, avverte che la Commissione è oggi riunita per delibe-

rare l'avvio dell'indagine conoscitiva « Sugli strumenti e i metodi per la valutazione *ex ante* e *ex post* dell'impatto della normativa dell'Unione europea » che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di svolgere lo scorso 30 settembre.

Comunica che è pervenuta l'intesa della Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, sulla base del programma concordato (*vedi allegato 1*).

Fa presente che, a seguito dell'odierna deliberazione, i lavori dell'indagine conoscitiva potranno iniziare quanto prima con le audizioni previste dal programma.

Ricorda infine che il termine per lo svolgimento dell'indagine è stato fissato al 30 giugno 2016.

La Commissione delibera lo svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.25.

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Nuovo testo C. 3194 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 ottobre 2015.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, onorevole Giulietti, ha formulato una proposta di parere, sulla quale si è aperto il dibattito. Invita quindi il relatore ad intervenire.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, alla luce delle osservazioni espresse dai colleghi nella seduta di ieri, formula una nuova proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere formulata dal relatore.

Disposizioni in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra e modifica all'articolo 414 del codice penale.

C. 2874 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, illustra i contenuti della proposta di legge C. 2874, approvata in prima lettura dal Senato l'11 febbraio 2015.

Ricorda che il provvedimento delimita le ipotesi delittuose legate alla istigazione a commettere atti di discriminazione o atti di violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; introduce una specifica aggravante concernente il c.d. « negazionismo » in connessione con tali atti; riduce da cinque a tre anni la pena massima per l'istigazione a delinquere prevista dal codice penale.

A tali fini, oltre al codice penale, la proposta di legge modifica la legge n. 654 del 1975 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966), come modificata nel corso del tempo e in particolare dalla « legge Mancino » (decreto-legge n. 122/1993).

Il provvedimento è stato approvato dal Senato dopo una complessa trattazione, in cui sono state elaborate diverse stesure del progetto. Rispetto al primo testo della Commissione Giustizia, che introduceva nell'articolo 414 del codice penale (istigazione a delinquere) un autonomo reato di negazionismo, la nuova formulazione ha inteso ovviare sia alle perplessità e criticità emerse nel corso del dibattito sul rischio di introdurre un mero reato di opinione, sia alla necessità di elaborare un testo in

grado di contemperare le esigenze poste dalle fonti internazionali ed europee in materia di contrasto del negazionismo con quelle della tutela della libertà di espressione del pensiero di cui all'articolo 21 della Costituzione.

Quanto all'utilizzazione del termine « negazionismo », va precisato che – mentre con il termine « revisionismo » si indica la tendenza storiografica a rivedere le opinioni storiche consolidate sulla base di nuove interpretazioni valutazioni, con il risultato di operare una reinterpretazione della storia – con il « negazionismo », secondo l'accezione più ampia generalmente accolta, si esclude invece la stessa esistenza dell'olocausto facendo riferimento, di solito, a quelle dottrine secondo cui il genocidio – in particolare quello degli ebrei da parte dei nazisti – non è mai avvenuto o, nel migliore dei casi, è stato dagli storici molto sopravvalutato.

Il negazionismo è attualmente punito espressamente in Germania, in Francia, in Austria, in Belgio, in Spagna, in Portogallo e in Svizzera.

Rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per una disamina della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della normativa internazionale ed europea in materia, essendo numerose in ambito internazionale le normative che, pur affermando il diritto alla libera manifestazione del pensiero, allo stesso tempo vietano la discriminazione ed in particolare la forma della propaganda razzista, permettendo una deroga o una limitazione della libertà di opinione.

Si limita qui a ricordare che la proposta di legge è composta da un unico articolo, suddiviso in due commi.

Il comma 1 modifica anzitutto l'articolo 3, comma 1, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, che – nel testo modificato da ultimo dalla legge 85 del 2006 (Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione) – attualmente punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato:

alla lett. *a*), con la pena della reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio

razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

alla lett. *b*), con la reclusione da sei mesi a quattro anni, chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Il comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 654 (il secondo comma è stato soppresso dalla legge Mancino n. 205/1993) vieta, inoltre, ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, e ne sanziona con pene detentive la partecipazione (da sei mesi a quattro anni) e la promozione o direzione (da uno a sei anni).

Le modificazioni introdotte dalla proposta di legge all'articolo 3 della legge n. 654/1975:

circoscrivono – alle lettere *a*) e *b*) del comma 1 – la rilevanza penale della istigazione alle sole condotte commesse « pubblicamente »; pertanto in entrambe le lettere, dopo la parola « istiga » è inserita la parola « pubblicamente »;

prevedono – con un comma aggiuntivo *3-bis* – un aumento di pena, nei casi in cui la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si fondino « in tutto o in parte sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra » come definiti dallo Statuto della Corte penale internazionale (articoli 6, 7 e 8), ratificato dall'Italia con la legge 232 del 1989.

La punizione del negazionismo a titolo di aggravante del reato presupposto, come emerge chiaramente dai lavori parlamentari, è mirata ad evitare l'introduzione di un reato di opinione, suscettibile di confliggere con il diritto di manifestazione del

pensiero garantito dall'articolo 21 della Costituzione.

Il comma 2 dell'articolo 1 della proposta di legge poi, – secondo quanto emerge dal dibattito svolto al Senato – ha l'obiettivo di assicurare una coerenza sistematica sul piano sanzionatorio. Esso modifica il numero 1) del primo comma dell'articolo 414 del codice penale, riducendo da cinque a tre anni di reclusione il limite massimo di pena previsto per il reato di istigazione a commettere un delitto.

Alla luce dei contenuti del provvedimento, non sussistendo profili problematici in ordine alla sua conformità con il diritto dell'Unione europea, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 7 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014,

n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

Atto n. 201.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta del 29 settembre 2015.

Massimiliano MANFREDI (PD), *relatore*, non essendo pervenute osservazioni da parte dei colleghi, preso atto dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata, e tenuto conto del carattere tecnico del provvedimento, volto a risolvere un contenzioso con la Commissione europea, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

ALLEGATO 1

**Indagine conoscitiva sugli strumenti e i metodi per la valutazione
ex ante e *ex post* dell'impatto della normativa dell'Unione europea.****PROGRAMMA DELL'INDAGINE**

Il miglioramento degli strumenti e delle metodologie per la valutazione *ex ante* ed *ex post* dell'impatto della normativa europea sugli ordinamenti nazionali, sui cittadini e le imprese ha assunto nel corso degli ultimi anni un rilievo centrale a livello sia europeo sia interno.

A ciò sembrano aver concorso alcuni principali fattori.

Il primo attiene alla forte attenzione riservata nel dibattito istituzionale alla applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, sin dalla loro codificazione nel diritto primario operata nel 1993 con il Trattato di Maastricht. La valutazione di impatto *ex ante* si è sviluppata quale strumento per assicurare che le proposte legislative della Commissione fossero pienamente conformi a tali principi, dettando disposizioni in grado di produrre un effettivo valore aggiunto rispetto all'azione dei singoli Stati membri e di non incidere in misura eccessiva sui destinatari finali della normativa europea. L'attribuzione ai Parlamenti nazionali di uno specifico potere di verifica della conformità dei progetti legislativi europei alla sussidiarietà e la conseguente richiesta alla Commissione di motivare in modo specifico e circostanziato le proprie scelte regolative hanno contribuito significativamente ad attribuire rilevanza politica alle valutazioni di impatto. Esse sono infatti divenute parte integrante dell'esame dei progetti normativi dell'Ue da parte dei Parlamenti stessi.

Il secondo fattore risiede nella centralità che il tema delle semplificazioni degli oneri regolamentari riveste nel programma della Commissione Juncker (è

una delle dieci grandi priorità politiche di tale Istituzione). La riduzione degli oneri è infatti considerata quale presupposto per assicurare la competitività dell'economia europea e quindi il suo rilancio dopo la crisi nonché – in modo meno esplicito – quale strumento per neutralizzare le accuse spesso avanzate all'Unione negli ultimi anni di essere fonti di complicazioni per il funzionamento del sistema produttivo e per la vita dei cittadini. Ciò postula non soltanto l'affinamento delle valutazioni *ex ante* ma anche un processo sistematico di valutazione e di eventuale revisione della normativa vigente.

Il terzo fattore attiene alla crescente attenzione riservata dai Parlamenti nazionali e regionali alla fase di formazione della normativa europea, non soltanto ai fini della già richiamata verifica di sussidiarietà ma anche della crescita qualitativa e quantitativa dell'esame di atti e documenti dell'UE nell'ambito del dialogo politico e delle funzioni di indirizzo e controllo nei confronti dei rispettivi Governi. I Parlamenti, per accrescere l'efficacia del proprio intervento, hanno infatti sviluppato, per un verso, metodi e criteri per verificare le valutazioni di impatto *ex ante* della Commissione europea e, per altro verso, introdotto previsioni legislative volte ad imporre ai Governi nazionali la predisposizione di relazioni tecniche, memorandum o note recanti la valutazione dell'impatto dei progetti normativi europei sull'ordinamento interno. Esempio è il caso dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012 e di analoghe disposizioni previste nell'ordinamento di numerosi altri Stati membri.

Le Istituzioni dell'Unione hanno risposto a queste sollecitazioni dotandosi di strutture, procedure e criteri specifici oggetto peraltro di un costante affinamento.

In particolare, il pacchetto sulla migliore regolamentazione – presentato il 19 maggio 2015 dalla Commissione europea, e del quale la XIV Commissione sta svolgendo l'esame – ha introdotto o prospettato interventi ad ampio spettro per assicurare il miglioramento, nella fase di preparazione delle proposte legislative, della valutazione di tutti gli elementi rilevanti, in particolare dei dati fattuali e scientifici disponibili, al fine di assicurare che le proposte della Commissione prospettino la scelta degli strumenti migliori e meno onerosi rispetto agli obiettivi perseguiti.

Le iniziative assunte dalla Commissione offrono un'occasione preziosa per i Parlamenti nazionali – incluso quello italiano e in particolare la Camera – per avviare una riflessione sugli strumenti e le metodologie per la valutazione *ex ante* ed *ex post* della normativa europea.

Per quanto attiene alla valutazione *ex ante* dei progetti legislativi europei, si pone l'esigenza di sviluppare criteri, parametri e strumenti per la trattazione della crescente mole di valutazioni trasmesse dalle Istituzioni dell'UE e dal Governo affinché gli organi della Camera possano svolgere un esame approfondito dei documenti dell'UE.

Merita ricordare a questo riguardo che la XIV Commissione ha, in più occasioni – anche nei documenti finali approvati in esito all'esame delle relazioni annuali sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali e sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità – evidenziato forti difficoltà riconducibili principalmente a due fattori.

Per un verso, le lacune e le criticità anche metodologiche delle valutazioni predisposte dalla Commissione europea che recano in particolare motivazioni non sempre circostanziate del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Per altro verso, nonostante forti miglioramenti negli ultimi anni, l'assenza di standard qualitativi omogenei nelle relazioni trasmesse dal Governo alle Camere

ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012 sui progetti legislativi dell'UE e, in taluni casi, il mancato rispetto del termine di venti giorni previsto dalla legge.

Per quanto attiene alla valutazione *ex post*, sono al momento pochi e frammentari gli strumenti che consentono di verificare le valutazioni di impatto operate dalle Istituzioni europee sulla legislazione europea in vigore, anche al fine di far emergere e rendere facilmente individuabile i casi di c.d. *gold plating*, che peraltro nel nostro ordinamento è in linea di principio vietato, in relazione al recepimento delle direttive, dalla legge n. 234 del 2012.

Interessanti innovazioni sono prospettate anche a questo riguardo dalla proposta di accordo interistituzionale sulla migliore regolamentazione (COM(2015)216, capitolo VII), inclusa nel richiamato pacchetto della Commissione europea sul tema, che invita gli Stati membri, tra le altre cose, ad operare una distinzione chiara e visibile, in sede di trasposizione della legislazione o di attuazione del bilancio europeo, tra le norme derivanti direttamente dalla legislazione UE e quelle aggiunte per volontà del singolo Stato membro. L'accordo inoltre chiede di motivare e valutare l'impatto con specifico riferimento agli oneri amministrativi di eventuali norme procedurali o sostanziali ulteriori rispetto a quelle richieste dalla normativa UE. Solo tramite una valutazione specifica sarà infatti possibile stabilire se l'introduzione di norme ulteriori sia giustificata dalla specifica situazione nazionale, regionale e locale, o se invece costituisca un onere eccessivo ed ingiustificato.

Per approfondire gli aspetti sopra richiamati la XIV Commissione potrebbe svolgere un'indagine conoscitiva volta ad individuare le modalità per migliorare gli strumenti e le metodologie adottate per la valutazione d'impatto *ex ante* e *ex post* della normativa dell'UE; ciò anche al fine di definire eventuali interventi normativi migliorativi delle norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'UE.

In particolare, l'indagine potrebbe consentire di verificare concretamente quali siano i fattori di criticità e i meccanismi da migliorare o affinare a questo scopo in alcuni settori chiave della attività normativa europea, che incidono in misura significativa sulla produzione normativa statale e regionale, sull'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e sulle attività dei cittadini e delle imprese.

Tra questi settori, si pongono anzitutto, per la natura e l'intensità dell'intervento dell'Unione, la politica europea in materia di flussi migratori, la politica regionale, con particolare riguardo alla gestione dei fondi strutturali, e la disciplina degli aiuti di Stato alle imprese.

Nel corso dell'indagine si potrebbero svolgere audizioni dei seguenti soggetti:

Rappresentanti della Commissione europea, della Corte dei conti europea e di

altre Istituzioni ed organi dell'Unione;

Membri del Parlamento europeo;

Membri di altri Parlamenti nazionali dell'UE;

Rappresentanti del Governo;

Rappresentanti di Istituti, Agenzie ed Autorità indipendenti italiane ed europee;

Direttori generali o Capi Dipartimento presso i Ministeri interessati;

Rappresentanti di regioni (a livello di assemblee e di giunte) e di enti locali;

Associazioni e organizzazioni non governative;

Esperti.

Il termine per la conclusione dell'indagine è fissato al 30 giugno 2016.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Nuovo testo C. 3194 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il nuovo testo, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti in sede referente, del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sugli appalti pubblici e sulle concessioni, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici» (nuovo testo C. 3194 Governo, approvato dal Senato);

ricordato che il testo, a seguito dell'approvazione di emendamenti da parte della Commissione di merito, reca numerose modifiche ed integrazioni dei criteri di delega rispetto alla formulazione approvata e trasmessa dal Senato lo scorso 18 giugno 2015;

rilevato che il nuovo testo dell'articolo 1, comma 1, con riguardo ai termini assegnati al Governo per l'esercizio della delega, sostituisce il precedente termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge con la data del 18 aprile 2016, data fissata dalle direttive europee quale termine ultimo di recepimento da parte degli Stati membri;

preso atto che tale modifica appare idonea a superare il rischio del mancato rispetto del termine di recepimento, segnalato nel corso dell'esame del provvedi-

mento presso la XIV Commissione, in quanto atta a garantire che il decreto legislativo possa essere effettivamente adottato entro il termine ultimo di recepimento, prevenendo in tal modo l'avvio di procedure di infrazione nei confronti dell'Italia;

evidenziate le finalità della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, volta ad accrescere l'efficienza della spesa pubblica, facilitando la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) e consentendo un miglior uso degli appalti per sostenere il conseguimento di obiettivi ambientali e sociali, nonché di soluzioni innovative;

auspicato al riguardo che il Governo italiano si avvalga della facoltà, che l'articolo 71 della direttiva concede agli Stati membri, di creare meccanismi per il pagamento diretto ai subappaltatori, prevenendo che, se la natura del contratto lo consente, l'amministrazione aggiudicatrice trasferisca i pagamenti dovuti direttamente al subappaltatore per i servizi, le forniture o i lavori forniti all'operatore economico cui è stato aggiudicato l'appalto pubblico;

richiamata la novità in tema di criteri di selezione delle offerte, con cui si esprime una netta preferenza nei confronti dell'offerta economicamente più

vantaggiosa secondo un approccio costo/efficacia, che deve includere criteri di natura ambientale, qualitativa o sociale connessi all'oggetto dell'appalto (articolo 67, paragrafo 2, della direttiva n. 24);

espresso in tale ambito apprezzamento per il criterio di delega di cui al comma *ss*), che prevede la valorizzazione delle esigenze sociali e di sostenibilità ambientale, mediante l'introduzione di criteri e modalità premiali di valutazione delle offerte nei confronti delle imprese che, in caso di aggiudicazione, si impegnino, per l'esecuzione dell'appalto, a utilizzare anche in parte manodopera o personale a livello locale ovvero in via prioritaria gli addetti già impiegati nel medesimo appalto, in ottemperanza ai principi di economicità dell'appalto, salvaguardia dei livelli occupazionali in essere, sempli-

ficazione ed implementazione dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese, tenendo anche in considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta;

ribadito che la revisione della disciplina europea si è resa necessaria per rispondere ad esigenze di chiarimento e tenere conto dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia negli ultimi anni;

evidenziato che il provvedimento reca, tra i principi e i criteri direttivi specifici di delega, anche quelli generali per l'attuazione del diritto dell'Unione europea, di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.